

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

11.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	116, 117, 118 120, 121, 123, 124
Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis) .....	113	Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo) .....	119, 120
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> .....	113, 117, 119 121, 122, 123, 126	Stajano Ernesto (gruppo misto) .....	120, 122
Anedda Gian Franco (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i> .....	116, 117, 118 119, 121, 122, 123	<b>ALLEGATO:</b>	
Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 117, 119, 120, 121, 123, 125		Emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12 del disegno di legge n. 1901-bis .....	129



**La seduta comincia alle 15,25.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Ricordo che nella seduta del 3 ottobre scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali. Dobbiamo quindi passare all'esame degli articoli del provvedimento e degli emendamenti ad essi riferiti. Ricordo che il testo degli articoli del disegno di legge n. 1901-bis è stato pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta del 26 settembre 1995 ed avverto che gli emendamenti riferiti agli articoli saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Avverto inoltre che la I Commissione, in data 2 agosto 1995, ha espresso il seguente parere:

La I Commissione

Premesso:

che il disegno di legge in esame riveste particolare importanza in relazione alla materia trattata che ha diretta incidenza su diritti fondamentali tutelati in modo esplicito dalla nostra Costituzione e primo tra essi il diritto alla inviolabilità della persona;

che la disciplina si sviluppa attraverso l'analisi di situazioni particolari senza che

sia dato riscontrare un nucleo concettuale di riferimento che possa valere anche quale canone ricostruttivo per l'individuazione delle regole da applicare a fattispecie non espressamente previste; tale nucleo dovrebbe essere ritrovato nel concetto di *privacy*; ove tuttavia si ritenesse che non sussiste in oggi una sufficiente univocità di posizione per una definizione così impegnativa, il tema potrebbe essere affrontato a livello di relazione illustrativa così che il concetto in tal modo individuato possa assumere la funzione di canone interpretativo - tra gli altri - della legge;

che nel mentre si condivide la scelta di premettere al testo normativo alcune « definizioni » pare che in esse il termine « trattamento » viene a ricomprendere anche le fasi della comunicazione e della diffusione che per un verso sono esse stesse oggetto di una distinta definizione; l'equivoco non ha un rilievo solo terminologico ma può determinare rischi interpretativi tenuto conto che nell'articolato vengono dettate discipline differenziate per il « trattamento » e la « comunicazione e diffusione »;

che il trattamento dei dati può avvenire attraverso tecniche profondamente diverse e il disegno di legge le accomuna in una considerazione unitaria, forse sottovalutando il ruolo che in questa materia possono assumere sistemi informatici diffusi quali quelli utilizzabili mediante *personal computer*; regole distinte potevano agevolare la sorveglianza sui trattamenti effettuati; si tratta, ovviamente, di una valutazione di opportunità che sfugge alla piena considerazione di questa Commissione;

che la tutela giurisdizionale assume, in presenza di norme di rilevante incidenza

su diritti fondamentali e nel contempo di poteri amministrativi il cui esercizio può determinare conseguenze sull'assetto di tali diritti, valore determinante; d'altronde deve trattarsi di tutela giurisdizionale piena, azionabile di fronte al magistrato ordinario trattandosi di diritti e non di interessi, anche ove vengano in considerazione provvedimenti dell'autorità di garanzia; il capo VI del disegno di legge poteva più utilmente evidenziare questo profilo che, invece, emerge soltanto attraverso una lettura del testo normativo non semplice;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

è sopravvenuta in data 24 luglio 1995 l'approvazione di una specifica direttiva comunitaria (relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) dalla quale il disegno di legge in esame non può discostarsi se non nei noti limiti consentiti dalla nostra adesione alla UEO, per cui pare opportuno venga effettuata una adeguata verifica sulla conformità sostanziale dei due distinti complessi normativi;

L'istituzione di « un Garante », come nuova struttura, concreta una tendenza del nostro ordinamento di esautoramento delle pubbliche amministrazioni tradizionali creando organizzazioni del tutto nuove e da queste distinte; il fenomeno, pur positivo per diversi aspetti, rischia, ove non controllato, di generare rilevanti inconvenienti; è - in sostanza - opportuno provvedere all'istituzione di nuove autorità indipendenti soltanto ove sia impossibile ricorrere invece a utilizzazioni di apparati simili già operativi; nel caso di specie il disegno di legge provvede a modificare i procedimenti di nomina dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione disponendo la nomina dei suoi membri da parte dei Presidenti dei due rami del Parlamento; in tal modo tale Autorità acquisisce maggiore indipendenza rispetto al potere esecutivo e potrebbe proprio per que-

ste sue nuove caratteristiche essere utilmente impiegata anche per assolvere i compiti che si intendano affidare al Garante dal disegno di legge in esame e la possibile cogestione di funzioni di garanzia e compiti di amministrazione attiva non pare di per sé ostacolo insormontabile; conseguentemente appare opportuno soprassedere all'istituzione di una nuova figura di Garante e devolvere le funzioni di garanzia alla Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla quale potrebbe utilmente essere attribuita una diversa denominazione;

L'articolo 23-bis, riprendendo precetti normativi già contenuti nei precedenti articoli 22, quinto comma, e 21, terzo comma, consente ai giornalisti il trattamento e la diffusione di dati personali ivi compresi quelli particolarmente sensibili di cui agli articoli 21 e 22, senza il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante; nel conflitto tra la tutela della persona e la libertà di manifestazione del pensiero si è ritenuto prevalente il secondo di questi valori; pare invece che ciò possa avvenire soltanto in presenza di cautele particolari quali il *consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante* e conseguentemente debba essere escluso in assenza di tali cautele il trattamento e la diffusione di dati particolarmente sensibili, quali quelli attinenti alla salute, alla vita sessuale e alla razza, determinandosi in caso contrario un evidente contrasto con l'articolo 13, primo comma, della Costituzione; d'altronde la norma comunitaria di riferimento (articolo 9) consente deroghe ai vincoli disposti in via generale soltanto nella misura in cui sia strettamente necessario alla tutela della libertà di espressione nella salvaguardia della *privacy* personale; conseguentemente pare opportuno che vengano individuate situazioni specifiche in cui la deroga sia consentita e altre in cui invece debba essere esclusa; e/o sia operato un rinvio a codici deontologici da elaborarsi nel rispetto delle normative internazionali in materia, prevedendo altresì un potere normativo del

Governo in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

e con le seguenti condizioni:

considerato che la disciplina unitaria dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e di quelle delle persone giuridiche è del tutto impropria, in quanto secondo il nostro ordinamento i contenuti di tali diritti e libertà (nei limiti in cui queste ultime siano ipotizzabili nei confronti delle persone giuridiche) sono profondamente diversi; sia modificato l'articolo 1, primo comma, secondo la seguente formulazione: « La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione »;

considerato che la previsione della corresponsione di un contributo spese pare impropria e limitativa dell'esercizio dei diritti, determinando una situazione di sostanziale incostituzionalità; sia inserito all'articolo 13, 1° comma, lettera c), 1) dopo le parole « contributo spese », la frase « non superiore ai costi effettivamente sopportati »;

considerato che l'articolo 22, sesto comma, attribuisce un potere discrezionale eccessivamente ampio al Garante consentendogli di autorizzare agli esercenti di attività assicurative il trattamento di dati strettamente personali senza il consenso dell'interessato; che in tal modo si determina un evidente contrasto con la norma costituzionale sia per violazione del principio di legalità sostanziale, sia - soprattutto - per violazione dell'articolo 13 della Costituzione; sia soppresso il sesto comma dell'articolo 22;

considerato che il disegno di legge affronta in più sedi il tema del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici: dapprima all'articolo 4 escludendo l'applicazione della legge ad alcune ipotesi

di trattamento di dati personali, peraltro, facendo salve singole disposizioni; in seguito all'articolo 25, sempre in riferimento ai dati personali, con norma di portata più generale, da leggersi in connessione al quarto comma dell'articolo 21; che la disciplina che emerge pare sostanzialmente disorganica, forse in conseguenza del fatto di non aver risolto il conflitto tra disciplina generale di cui al disegno di legge in esame - e legislazione speciale (preesistente e futura); che, per converso, il trattamento di dati personali (e in particolare dei dati cosiddetti sensibili) da parte di soggetti pubblici deve in linea di principio sottostare alle medesime regole volte a garantire il singolo; che conseguentemente eventuali diverse discipline possono essere legittimate solo a livello legislativo e per esigenze di tutela di valori costituzionali ritenuti ragionevolmente prevalenti; che è *in itinere* un disegno di legge (n. 1901-ter che affronta i temi posti dalle banche dati di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, per cui pare opportuno rinviare a quella sede ogni verifica della conformità delle legislazioni di settore ai principi costituzionali e a quelli indicati a livello comunitario; che, con riferimento al disposto dell'articolo 25, parrebbe opportuna una disciplina più dettagliata; sia soppresso nell'articolo 25, primo comma, l'inciso « senza il consenso dell'interessato »;

considerato che l'articolo 22, quinto comma, consente agli esercenti professione sanitaria, agli organismi sanitari pubblici e agli enti previdenziali la diffusione a terzi di dati personali particolarmente sensibili, anche senza il consenso scritto dell'interessato, quando sia necessario per fini di difesa dello Stato, di prevenzione o di accertamento di illeciti o per l'irrogazione di sanzioni; che tale possibilità pare eccessivamente ampia e conseguentemente lesiva dei diritti inviolabili della persona; sia modificato l'articolo 22, quinto comma, secondo la seguente formula:

« 5. La diffusione dei dati di cui al presente articolo è vietata salvo nel caso in cui sia necessario per fini di prevenzione o

accertamento di illeciti o per l'irrogazione di sanzioni, con l'osservanza delle norme che regolano la materia »;

considerato che l'articolo 38 prevede che le regioni a statuto ordinario si atten- gono nella emanazione di norme legisla- tive nelle materie di cui all'articolo 117 Costituzione ai principi desumibili dalle disposizioni del disegno di legge in esame, i quali vengono in tal modo a costituire principi fondamentali ai sensi del mede- simo articolo 117 Costituzione; che non pare sussistere in materia competenza propria delle amministrazioni regionali a statuto ordinario non essendo la relativa materia indicata al citato articolo 117 Co- stituzione e dovendosi assumere - se- condo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale - che non è consen- tito alle Regioni disciplinare, sia pure in funzione strumentale alle materie di com- petenza, diritti individuali tutelati costituzionalmente; che conseguentemente tutte le disposizioni del disegno di legge in esame devono assumere valore vincolante per la potestà legislativa regionale la quale può estrinsecarsi solo, sia pure nelle mate- rie di competenza propria, in posizione meramente attuativa della disciplina legi- slativa oggetto delle valutazioni di questa Commissione; che considerazioni in parti simili a quelle svolte al precedente punto possono valere anche per le Regioni a sta- tuto speciale le province autonome sia pure nel rispetto della posizione di auto- nomia costituzionalmente tutelata; sia sop- presso l'articolo 38;

considerato che l'articolo 40, primo comma, consente la comunicazione e la diffusione di dati senza il consenso dell'in- teressato anche al di fuori delle ipotesi considerate dal disegno di legge in esame sempre che i dati stessi siano già stati rac- colti alla data di entrata in vigore del diseg- no di legge stesso; che un simile regime non pare giustificato anche alla luce del- l'ordinamento oggi vigente, per cui la norma in esame assume effetti di eccessiva liberalizzazione e, conseguentemente de- termina una ingiustificata lesione dei di-

ritti della singola persona; in chiusura del- l'articolo 40, primo comma, sia inserita la seguente formula: « resta salva l'applica- zione delle disposizioni relative alla comu- nicazione e diffusione dei dati previste dalla presente legge »:

Fa quindi presente che la III Commis- sione e la XI Commissione, in data rispet- tivamente 14 giugno 1995 e 13 luglio 1995, hanno espresso parere favorevole; che la XII Commissione, il 21 giugno 1995, ha espresso parere contrario; che la V Com- missione, in data 29 giugno 1995, ha espresso parere favorevole, confermando tale decisione alla luce anche del disegno di legge finanziaria per il 1996, il 4 ottobre 1995.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e del- l'unico emendamento ad esso presentato, sul quale chiedo al relatore e al rappre- sentante del Governo di esprimere il loro parere.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Il relatore raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegreta- rio di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 1.1 del re- latore, che tra l'altro è conforme ad una condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'e- mendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel te- sto modificato dall'emendamento testé ap- provato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, al quale non sono riferiti emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e del complesso degli emendamenti ad esso pre- sentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Grimaldi 3.3. Desidero chiarire i motivi della mia contrarietà a tale emendamento ed anche sentire l'opinione dell'onorevole Grimaldi al riguardo.

Si è ritenuto di equiparare il trattamento degli archivi cartacei e di quelli informatici sulla base della convinzione - questo è il punto - che un archivio cartaceo si differenzi da uno informatico soltanto per il numero di persone che ad esso si dedicano. Se, ad esempio, faccio trattare un archivio cartaceo da duemila persone ottengo un risultato analogo a quello che conseguirei utilizzando un archivio informatico: da ciò discendeva l'esigenza dell'equiparazione.

Oltre a ciò vi era il bisogno di stabilire, per entrambi i trattamenti, in quali casi le relative banche dati fossero soggette all'ambito di applicazione della proposta di legge in esame. Pertanto, con riferimento alla comunicazione dei dati - che, come è banale sottolineare, è cosa diversa dalla diffusione dei medesimi - si è usato l'aggettivo « sistematica »; infatti, in assenza di tale precisazione, rappresenterebbe una diffusione dei dati anche la conoscenza da parte di una o due persone degli stessi. Tale previsione appare eccessiva, per cui si è ritenuto di precisare che, affinché un archivio o un trattamento possa essere sottoposto a questa normativa, debba contenere dati destinati ad una comunicazione sistematica, la quale rappresenti la finalità del trattamento medesimo.

In conclusione, la soppressione dell'aggettivo « sistematica » dal comma 1 dell'articolo 3 - richiesta dall'emendamento Grimaldi 3.3 - darebbe luogo ad una norma di ambito eccessivo perché qualunque trattamento che dovesse essere comunicato ad una o più persone sarebbe soggetto alle disposizioni contenute nel provvedimento che stiamo esaminando.

Raccomando invece l'approvazione del mio emendamento 3.1, di contenuto sostanzialmente identico a quello dell'emendamento 3.2 del Governo ma più esatto nella forma.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Grimaldi 3.3, perché la soppressione dell'aggettivo « sistematica » farebbe rientrare nella previsione della norma addirittura la fattispecie di un'unica comunicazione effettuata da un archivio personale, con trasmissione quindi da un posto all'altro. Pensiamo, ad esempio, all'archivio di uno studio professionale: la comunicazione ad un proprio corrispondente rientrerebbe nell'ambito di efficacia della normativa e questo, per la verità, apparirebbe eccessivo. Ribadisco pertanto il parere contrario del Governo.

Accetto invece l'emendamento 3.1 del relatore, il cui contenuto risulta analogo a quello 3.2 del Governo.

TULLIO GRIMALDI. Sono d'accordo con il relatore, però l'aggettivo « sistematica » si presta ad equivoci: è questa la ragione per la quale ne ho chiesto la soppressione. Poiché l'applicazione della legge è richiesta soltanto quando i dati siano destinati ad una comunicazione sistematica, noi potremmo avere una comunicazione eventuale, ma anche ripetuta, non sistematica. « Sistematica » significa programmata: vale a dire, comunicazione diretta ad un determinato numero di persone identificate; se, al contrario, viene eseguita una comunicazione non sistematica, ma diffusa, ripetuta, ci troviamo nell'ambito che a mio avviso dovrebbe essere soggetto alle disposizioni della normativa in esame.

Ripeto che, a mio avviso, l'aggettivo « sistematica », con riferimento a questa materia, si può prestare ad offrire una scappatoia per aggirare i limiti posti dalla legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 3.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro assorbito l'emendamento 3.2 del Governo.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dall'emendamento approvato.  
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*.  
Raccomando l'approvazione del mio emendamento 4.1, di natura tecnico-formale.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 4.1 del relatore, trattandosi appunto di una proposta di modifica avente carattere puramente tecnico-formale. Raccomanda inoltre l'approvazione del suo emendamento 4.2

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del Governo, accettato dal relatore.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.  
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*.  
Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1 del Governo e ne spiego le ragioni. Come ho poc'anzi accennato, si è inteso estendere l'efficacia della normativa al trattamento dei dati riportati in archivi cartacei. L'emendamento presentato dal Governo, che fa riferimento ai dati cartacei cosiddetti dispersi, sembra estremamente limitativo per i fini che ci siamo proposti. In base a tale emendamento, infatti, il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici sarebbe

soggetto alle disposizioni della presente legge « limitatamente ai dati registrati in una banca dati » - e tale precisazione è pleonastica, in quanto la normativa è riferita appunto alle banche dati - oppure ai dati che, « all'atto della raccolta o nel corso di una successiva operazione, sono suscettibili di essere registrati in una banca dati ». Ebbene, tutti i dati sono suscettibili di essere registrati in una banca dati; tra l'altro, diventerebbe difficilissimo individuare quali dati, al momento della raccolta, siano suscettibili o meno di essere registrati in una banca dati e quali lo diventino successivamente.

Pertanto, la scelta è politica; se si è d'accordo sul fatto che debbono essere soggetti alla legge in esame i dati cartacei, ...

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche i dati dispersi.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. ...  
come io ritengo, allora la norma va bene così come è stata formulata. Se, invece, si ritiene che i dati cartacei debbano essere esclusi, allora la strada da seguire è quella di eliminare la previsione in esame. Porre queste limitazioni significa aprire la strada ad un'interpretazione estremamente equivoca, oltre che difficile.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il relatore ha chiarito molto bene la situazione: si tratta di una scelta politica che la Commissione deve effettuare.

Il rischio che il Governo prefigura è che, attraverso questa norma, si crei una disparità di trattamento sul territorio nazionale rispetto a quello praticato in altri Stati dell'Unione europea: solo il Belgio ed in parte la Francia proteggono i dati dispersi, mentre nelle altre nazioni non esiste questo blocco. Pertanto, potremmo addirittura trovarci di fronte ad una legislazione italiana più restrittiva di quelle di altri paesi europei, dando luogo - lo ripeto - a disparità di trattamento e soprattutto a problemi applicativi. Da ciò deriva



la necessità di modificare la norma nel senso indicato dall'emendamento del Governo.

**GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore.** Mi permetto di osservare ancora che l'articolo 5 va posto in relazione con l'articolo 3, già approvato dalla Commissione, il quale prevede che il trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della legge in esame, sempre che i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Quindi, i dati dispersi non rientrano nell'applicazione della normativa in discussione.

**FELICE SCERMINO.** Concordo con la posizione del relatore.

**PRESIDENTE.** In effetti, anche a me sembra più convincente.

Pongo quindi in votazione l'emendamento 5.1 del Governo, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 5.

*(È approvato).*

Se non vi sono obiezioni, propongo di accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 6 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 7 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

**GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore.** Per quanto riguarda l'emendamento 7.1 del Governo, mi permetto di definirlo formale perché riguarda un diverso ordine degli articoli da 7 a 26 e la rubrica degli articoli 9 e 10.

L'opinione del relatore è che tale ordine sia preferibile nella formulazione data dalla Comitato ristretto in sede di esame del testo, mentre quella che propone il Governo appare superata: esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 7.1 del Governo.

Raccomando poi l'approvazione del mio emendamento 7.2 ed accetto l'emendamento 7.3 del Governo, sostanzialmente identico a quest'ultimo.

Desidero infine sottoporre alla Commissione due problemi. Alcuni hanno espresso il timore che con il termine « notificazione » di cui all'articolo 7 s'intenda fare riferimento al significato che esso assume ai sensi del codice di procedura civile, il che darebbe luogo a notevolissimi problemi di tipo burocratico. Il mio emendamento 7.4 tenta di risolvere tali problemi prevedendo la notificazione a mezzo di lettera raccomandata.

Il secondo problema, sul quale voglio richiamare l'attenzione della Commissione, è connesso con quanto prevede il comma 3 dell'articolo 7, secondo il quale la notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento, con firme autenticate nei modi di legge. Il Comitato ristretto ha scelto tale indicazione nel presupposto che, con i moderni sistemi di comunicazione informatica, sia possibile procedere all'autenticazione delle firme. Su tale punto tutti gli interessati - mi riferisco alla categoria degli imprenditori, ma anche agli enti pubblici - hanno manifestato perplessità, osservando che l'autenticazione nei modi prescritti dalla legge porterebbe, da un lato, ad un aggravio burocratico rilevantissimo (i modi di legge, infatti, sarebbero rappresentati dal ricorso al sindaco o, addirittura, al notaio) e, dall'altro, ad una mole di carte che si riverserebbe sul garante in quanto sarebbe impedita la comunicazione informatica.

Si tratta di due aspetti che meritano una riflessione e che io sottopongo alla Commissione per ascoltarne il parere e per verificare se vi siano possibilità di sopprimere i punti sui quali è sorto il dissenso da parte degli utenti interessati.

**TULLIO GRIMALDI.** Nella norma si parla di notificazione al garante: quante firme debbono essere autenticate?

**GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore.** Quelle del notificante e del responsabile del trattamento. Il punto è, però, che, in

base a questa formulazione, l'autenticazione delle firme deve essere effettuata dal notaio o dal sindaco. In secondo luogo, non potrebbe essere eseguita una notificazione informatica perché occorrerebbe sempre mandare il foglio di carta con le firme autenticate, il che comporterebbe un aggravio e per coloro che debbono procedere alla notifica stessa e per coloro che la ricevono (l'ufficio del garante), i quali verrebbero sommersi da un'ondata cartacea, con tutti i conseguenti ritardi.

**TULLIO GRIMALDI.** Ritengo che la preoccupazione del relatore non abbia una ragione effettiva perché si tratta, al massimo, nel momento in cui si fa la notificazione al garante, di una, due, tre firme che possono essere rapidamente autenticate. Non vi sarebbe, quindi, alcun « intoppo » di carattere burocratico; d'altra parte, si tratta di una garanzia: l'autentica viene effettuata per garantire che le firme siano appunto autentiche.

Ribadisco, pertanto, che a mio avviso questa preoccupazione non deve sussistere.

**ERNESTO STAJANO.** In ordine alla notificazione - continuiamo a chiamarla nel modo consueto, per il momento - originariamente il testo prevedeva una serie di obblighi molto più gravosi di quelli che poi sono stati introdotti. Infatti, il comma 2 stabilisce che « la notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta »: in precedenza, lo ricordo, erano necessarie plurime notificazioni. Ipotizzo pertanto che una parte almeno delle doglianze nasca dal testo originario: probabilmente, chi si duole non si rende conto che noi abbiamo introdotto un significativo miglioramento.

D'altra parte, la notificazione con relativa autentica mi pare indispensabile; è un obbligo cui ci si deve sottoporre e nel nostro ordinamento non è concepibile alcun altro sistema con il quale sostituire l'autentica, che attribuisce all'atto un particolare specifico valore probatorio e fornisce anche garanzia dell'identificazione dei soggetti.

Quanto poi alla notificazione, ipotizzando che con questa si possa intendere non la generica espressione « comunicazione », ma il relativo concetto giuridico, anziché usare l'espressione « notificazione informativa » possiamo precisare, come ha suggerito giustamente il relatore, che essa può avvenire anche a mezzo di lettera raccomandata, escludendo la necessità della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

**TULLIO GRIMALDI.** Dalla lettura del comma 1 credo si comprenda chiaramente che per notificazione non si intende quella prevista ai sensi del codice civile, perché si dice « è tenuto a darne notificazione al garante »: ciò significa rendere noto nel senso di dare comunicazione.

**ERNESTO STAJANO.** In genere si utilizza il termine tecnico « notificazione » quando si intende che è avvenuta la comunicazione mediante notifica: in tal caso, si applicano tutte le norme prescritte dal codice di procedura civile. Ma se si parla di notificazione credo si faccia riferimento al termine generico, ad un concetto con pluralità di significati.

**FELICE SCERMINO.** Vorrei suggerire al relatore di modificare anche la rubrica dell'articolo; il riferimento alla notificazione può ingenerare le perplessità che sono state manifestate. La precisazione « a mezzo di lettera raccomandata » (o comunque con qualsiasi altro veicolo di comunicazione) potrebbe essere introdotta, nel comma 2, laddove si parla materialmente dell'effettuazione della notificazione, cioè prima delle parole « preventivamente ed una sola volta ». Ciò consentirebbe di non turbare neppure la costruzione del periodo e di chiarire la previsione nel senso esplicitato poc'anzi dal collega Grimaldi (vale a dire che si tratta di una comunicazione).

**EDILBERTO RICCIARDI,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono contrario alla modifica in riferimento alla parola « notificazione », che deriva dalla direttiva comunitaria: ritengo quindi che

non si debba creare confusione. Sono però favorevole ad inserire la precisazione « a mezzo di lettera raccomandata » di cui all'emendamento 7.4 del relatore (che accetto), allo scopo di semplificare gli adempimenti burocratici in questione.

Quanto all'autenticazione delle firme, nei modi di legge, si tratterà chiaramente di un appesantimento; mi rimetto comunque alla Commissione.

Raccomando infine l'approvazione dell'emendamento 7.1 del Governo, di natura formale, ed accetto l'emendamento 7.2 del relatore, identico all'emendamento 7.3 del Governo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del Governo, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 7.4 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti 7.2 del relatore e 7.3 del Governo.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'esame dell'articolo 6 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati, che in precedenza avevamo accantonato.

Avverto che la presidenza fa propri gli emendamenti Vignali 6.4 e 6.5, assente il presentatore, al solo scopo di consentirne la votazione.

**GIAN FRANCO ANEDDA. Relatore.** Signor presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti Vignali 6.4 e 6.5 e Grimaldi 6.2 e 6.3. Accetto invece l'emendamento 6.1 del Governo.

A proposito degli emendamenti Grimaldi 6.2 e 6.3, essi prevedono che non si applichi la legge italiana se i dati elaborati o diffusi in Italia fanno parte di una banca

dati estera, per la quale il relativo Stato preveda la stessa tutela o una tutela simile a quella esistente in Italia: ho espresso parere contrario perché non vi è ragione di fissare tale duplicità di regole.

D'altro canto, se si sopprimesse tutta la parte del comma 1 dell'articolo 6 cui fa riferimento l'emendamento Grimaldi 6.2, tale comma risulterebbe del seguente tenore: « Il trattamento nel territorio dello Stato dei dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge ». A parte l'incertezza relativa alla parola « Stato », nel senso che potrebbe essere interpretato come « Stato estero » (ovviamente è un'esagerazione!), non appare comunque giustificata la duplicità del trattamento che si realizza. Mi sembra inoltre di non sbagliare affermando che la norma in esame risponde ad un preciso obbligo contenuto nella direttiva comunitaria vigente in materia.

**EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Grimaldi 6.2 e 6.3 perché, come ha già detto il relatore, potrebbe porsi il rischio di una duplicazione di norme da applicare alla stessa banca dati all'estero: si creerebbe insomma confusione ai fini della certezza della gestione della banca dati stessa.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti Vignali 6.4 e 6.5.

Raccomando infine l'approvazione dell'emendamento 6.1 del Governo.

**TULLIO GRIMALDI.** Vorrei far notare che i miei emendamenti 6.2 e 6.3 tendono a far sì che il trattamento nel territorio dello Stato dei dati personali detenuti all'estero sia comunque soggetto all'applicazione della legge in esame. In caso contrario, a parte le difficoltà di interpretazione della seconda parte del comma 1, tale trattamento potrebbe sfuggire a qualsiasi normativa.

D'altra parte, non vedo la possibilità di duplicazioni perché una cosa è il trattamento dei dati nel territorio estero, altra

cosa è il trattamento degli stessi sul territorio nazionale: quest'ultimo gode di tutte le garanzie previste dalle norme che stiamo approvando.

ERNESTO STAJANO. Signor presidente, a proposito dell'emendamento Grimaldi 6.2 si pone un problema di non poco momento.

Stiamo parlando ovviamente di dati che vengono trattati in Italia e quindi di un'attività compiutamente svolta sul territorio nazionale. In sostanza, si riconosce - in base ad un principio di omologazione impropria - validità a disposizioni normative che invece regolano una certa situazione in uno Stato estero. Tra l'altro, il giudizio di parità di protezione - relativo cioè all'esistenza di un livello di protezione analogo a quello italiano - non è facile da esprimersi perché comporta una profonda conoscenza della struttura e delle regolamentazioni vigenti nello Stato straniero. Si finisce con il creare un'oggettiva difficoltà secondo me di non poco momento per colui (il garante) che si trovi a dover gestire o per chi successivamente (la magistratura) debba controllare l'attività dei soggetti che trattano in Italia dati detenuti all'estero.

Inoltre si pone un problema di disparità di trattamento e addirittura di sottoposizione di soggetti che operano in Italia ad una legge straniera, anche per quel che attiene a disposizioni penali. Ci sarebbe quindi la possibilità di dar luogo a violazioni costituzionali rilevanti se per un'attività svolta in Italia si applicasse una disposizione estera, ivi comprese le sanzioni penali. Significa forse che qualcuno potrebbe essere chiamato a rispondere di fatti per i quali nell'ordinamento straniero siano previste tali sanzioni, magari più gravi di quelle contenute nell'ordinamento italiano? Tutto questo è evidentemente impossibile, a mio avviso, salvo che il recepimento non avvenga *in parte qua*, e cioè soltanto con riferimento alla disciplina sostanziale e non a quella sanzionatoria.

Ravviso quindi l'esistenza di rilevanti difficoltà e mi sento di aderire all'impostazione del collega Grimaldi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Vignali 6.4, fatto proprio dalla presidenza, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Prima di porre in votazione gli emendamenti Grimaldi 6.2 e 6.3, che possono presentare profili di legittimità costituzionale, avverto che la loro eventuale approvazione interverrebbe in linea di principio ai fini della trasmissione alla I Commissione per il parere di competenza.

Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 6.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 6.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 6.1 del Governo è accantonato e si procederà alla sua votazione una volta acquisito il parere della I Commissione sugli emendamenti Grimaldi 6.2 e 6.3, essendo ad essi strettamente connesso.

Pongo in votazione l'emendamento Vignali 6.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

La Commissione procederà al voto sul complesso dell'articolo 6 una volta acquisito il parere della I Commissione sugli emendamenti approvati in linea di principio. Passiamo all'esame dell'articolo 8 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Il relatore raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.1, che è di natura formale.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 9.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Il relatore raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.1, avente carattere formale.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Grimaldi 11.1 per una ragione che non dà torto al presentatore. L'inciso che l'emendamento si propone di aggiungere è superfluo, in quanto il comma 4 dell'articolo 11 è una disposizione di semplice ricordo, giacché i presupposti per il trattamento da parte dei soggetti pubblici sono menzionati all'articolo 25, che ne indica le finalità istituzionali.

Quindi, pur essendo d'accordo nella sostanza, ribadisco il parere contrario sull'emendamento in quanto superfluo.

TULLIO GRIMALDI. Alla luce della precisazione testé formulata dal relatore, ritiro il mio emendamento 11.1, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Grimaldi.

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Avverto che la presidenza fa propri gli emendamenti Vignali 12.8 e 12.1, assente il presentatore, al solo scopo di consentirne la votazione.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Vignali 12.8.

Quanto all'emendamento Grimaldi 12.3, diretto a sopprimere le parole « da un regolamento », ricordo che esiste una serie di leggi che rinviano ai regolamenti. La normativa in esame necessita di un roddaggio, di una « risistemata » e di una indicazione regolamentare che deve essere estremamente specifica. Se sopprimiamo, così come proposto, il riferimento al regolamento, determiniamo difficoltà nella prima fase di applicazione della legge ed appesantiamo la successiva normativa che sarà emanata in forza della delega che stiamo per attribuire al Governo. Esprimo quindi parere contrario su tale emendamento, perché è necessario introdurre una regolamentazione successiva del non consenso quando sia previsto dai regolamenti e, ovviamente, dalla futura disciplina.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento Grimaldi 12.4 poiché la lettera b) corrisponde all'articolo 7, lettere b) e c), della direttiva comunitaria e, pertanto, non può essere soppressa.

L'emendamento Grimaldi 12.5 riguarda la ricerca scientifica. A parte il fatto che in tutte le normative estere in materia è prevista la deroga alla necessità

del consenso quando il trattamento dei dati sia finalizzato a scopi di ricerca scientifica, tale deroga non vale per la comunicazione e la diffusione ma solo per quanto riguarda la raccolta e la detenzione dei dati medesimi. Dobbiamo dare uniformità alla nostra disciplina rispetto a quelle vigenti negli altri Stati: arriviamo per ultimi e mi pare di tutta evidenza che è impossibile vincolare la raccolta dei dati ai fini della ricerca scientifica alla richiesta del consenso dei singoli interessati. Ciò equivarrebbe a porre un freno o addirittura a bloccare ogni attività di ricerca. Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento Grimaldi 12.5.

Per quanto riguarda l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 12.2, debbo rilevare che i dati anonimi non sono dati personali, per i quali si può identificare direttamente o indirettamente il soggetto cui si riferiscono. Pertanto, i dati anonimi non rientrano nella previsione della legge in discussione: questo è il motivo per cui esprimo parere contrario sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 12.2. Per le stesse motivazioni, esprimo parere contrario sull'emendamento Vignali 12.1.

L'emendamento Grimaldi 12.6 pone un problema molto rilevante. Esprimo fin da adesso parere contrario su tale emendamento ma è necessario che formuli qualche chiarimento. Anche in altri articoli della proposta di legge che stiamo esaminando si fa riferimento a regole concernenti i giornalisti. Il Comitato ristretto ha ritenuto che, nel rapporto esistente fra due diritti costituzionali (quello alla *privacy* e quello a dare informazioni e ad essere informati) debba intervenire un bilanciamento a favore di quest'ultimo. È stato trovato un limite per quanto riguarda l'attività giornalistica facendo riferimento al codice deontologico che dovrà essere redatto dagli ordini giornalistici.

Come è stato fatto giustamente rilevare dai giornalisti, dagli editori e da tutti coloro che operano nel campo dell'informazione, richiedere il consenso dell'interessato per tutte le informazioni e i dati personali significherebbe praticamente bloc-

care l'attività giornalistica. Tutti gli operatori del settore dispongono di banche dati e non potrebbero non averle: altrimenti non saprebbero dove attingere le informazioni che devono poi diffondere.

Pertanto, non può essere accettato il fatto che il giornalista debba, quando tratta dati, ricevere il consenso dell'interessato prima di inserirli nella sua banca. Da ciò deriva il mio parere contrario sull'emendamento Grimaldi 12.6; tra l'altro, la direttiva comunitaria in materia prevede deroghe alla necessità di richiedere il consenso quando intervenga l'attività giornalistica. Per quanto riguarda l'emendamento Grimaldi 12.7, esprimo parere contrario in quanto la lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 è conforme all'articolo 7, lettera d), della direttiva comunitaria, per cui non può essere soppressa. Tale direttiva - come si vede - rappresenta un sorta di binario obbligato, dal quale non possiamo discostarci.

Raccomando poi l'approvazione del mio emendamento 12.9, il quale propone di sopprimere, alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 12, le parole: « da parte di persone fisiche e giuridiche ». Esso tende a chiarire il significato della norma, che appariva abbastanza complicato. Tale inciso risulta pleonastico in quanto non esiste soggetto diverso da una persona fisica o giuridica cui potrebbe riferirsi la norma stessa: pertanto, l'inciso appesantiva inutilmente la disposizione in esame senza chiarirne la portata.

**EDILBERTO RICCIARDI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Grimaldi 12.3 poiché esistono norme regolamentari che fanno riferimento all'obbligo di detenere alcuni dati. La soppressione delle parole « da un regolamento » alla lettera a) del comma 1 potrebbe creare problemi nella gestione di queste banche dati. Il parere è contrario anche sull'emendamento Grimaldi 12.4.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento Vignali 12.8 perché i presupposti elencati nell'articolo 12 sono alternativi al consenso come previsto dal-

l'articolo 7 della direttiva comunitaria vigente in materia.

Per quanto riguarda l'emendamento Grimaldi 12.5, concordo con le considerazioni formulate dal relatore. Esiste una normativa europea in tema di trattamento dati a fini di ricerca scientifica o statistica che è conforme al contenuto della norma prevista dall'articolo 12; pertanto, esprimo parere contrario su tale emendamento.

L'emendamento Finocchiaro Fidelbo 12.2 non può essere condiviso giacché i dati anonimi sono già esclusi dal campo di applicazione della normativa in esame.

Il parere è contrario anche sull'emendamento Vignali 12.1 per le stesse ragioni testé esposte in riferimento all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 12.2. Il parere è altresì contrario sull'emendamento Grimaldi 12.6 perché, in primo luogo, l'articolo 9 della direttiva pone l'obbligo di prevedere alcune deroghe e, in secondo luogo, perché in nessun paese europeo la raccolta dei dati nell'ambito dell'esercizio della professione di giornalista è legata al consenso dell'interessato.

Il parere è contrario anche sull'emendamento Grimaldi 12.7 perché la lettera g) è conforme alla lettera d) dell'articolo 7 della direttiva comunitaria e, quindi, non esiste alcun motivo per sopprimerla.

Accetto infine l'emendamento 12.9 del relatore poiché ritengo che sia di carattere tecnico-formale.

**TULLIO GRIMALDI.** Desidero far presente, per quanto riguarda il mio emendamento 12.3, del quale raccomando l'approvazione, che nell'articolo in esame si affida praticamente ad un regolamento generalizzato, senza alcuna specificazione, la possibilità di escludere il consenso degli interessati. Questo è naturalmente un fatto estremamente lesivo dei diritti individuali; quindi, tale aspetto dovrebbe essere disciplinato con legge o, per lo meno, bisognerebbe stabilire il tipo di regolamento. Se, infatti, il riferimento fosse a leggi delegate od a regolamenti emanati sulla base di direttive stabilite dalla legge, non vi sarebbe problema; ma potremmo avere un regolamento-atto amministrativo completamente

extravagante che, in questo caso, darebbe la possibilità di fare a meno del consenso.

Quanto al mio emendamento 12.4 - del quale preannuncio il ritiro -, il collega Stajano mi faceva rilevare che, in effetti (e questa forse è la ragione originaria del mio emendamento soppressivo) la formulazione della lettera b) è abbastanza confusa e, quindi, andrebbe meglio precisata.

Per quanto concerne il mio emendamento 12.5, diretto a sopprimere la lettera d), del quale raccomando l'approvazione, la finalizzazione a scopi di ricerca scientifica e statistica non impedisce assolutamente che gli interessati siano messi a conoscenza della raccolta di dati personali. Si può dare la facoltà di raccogliere i dati stessi, ma io non rilevo assolutamente alcun impedimento nel senso indicato; oltre tutto, sotto la voce « ricerca scientifica o di statistica » (soprattutto « statistica ») si possono nascondere tutte le possibili raccolte di dati, di qualsiasi genere: ad esempio, anche quelle concernenti le condizioni politiche.

Il mio emendamento 12.6, del quale raccomando ugualmente l'approvazione, è diretto a sopprimere la lettera e), concernente la regolamentazione delle banche dati da parte dei giornalisti: in questo caso, si stabilisce veramente un'eccezione che rasenta l'incostituzionalità. Ho l'impressione che, se anche qui vi fosse una regolamentazione minima, forse si potrebbe accettare la previsione; dobbiamo però riflettere sul fatto che la professione di giornalista è generica, perché non dobbiamo considerare soltanto il professionista, ma anche il pubblicitario o chi, comunque, eserciti tale attività. Vi è quindi in sostanza una larga estensione del principio, che potrebbe risultare pregiudizievole per i soggetti interessati.

Le stesse considerazioni possono essere riferite alla lettera g), di cui chiedo la soppressione con il mio emendamento 12.7: anche nel caso ipotizzato, non vedo per quale motivo non debba essere richiesto il consenso degli interessati. Stiamo parlando di esclusione del consenso, quindi i dati statistici dovrebbero

avere fini di carattere medico o terapeutico e pertanto gli interessati, in questo caso, dovrebbero essere messi a conoscenza della raccolta dei dati stessi. Raccomando pertanto anche l'approvazione di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Avverto la Commissione che in aula si è già conclusa la chiama dei senatori e sta per avere luogo la chiama dei deputati per le votazioni del Parlamento in seduta comune. Poiché sull'articolo 12 mi sono già pervenute alcune richieste di intervento ed anch'io desidero prendere la parola in merito, riterrei preferibile rinviare il seguito della discussione, in quanto non è pensabile riuscire a concludere l'esame dell'articolo 12 in tempi rapidi.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è dunque rinviato alla seduta già prevista per domani 11 ottobre 1995, alle 15,30.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 16,35.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 16 ottobre 1995.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



**ALLEGATO**



## ALLEGATO

**Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali  
(1901-bis).****EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 1 A 12**

*All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione ».

1. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 3, comma 1, sopprimere la parola: « sistematica ».*

3. 3.

Grimaldi.

*All'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché la disposizione di cui all'articolo 18 ».*

3. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: « in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15 » con le seguenti: « di cui agli articoli 15 e 18 ».*

3. 2.

Governo.

*All'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: « Particolari trattamenti in ambito pubblico ».*

4. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: « 29 e 30, comma 6 » con le seguenti: « 18, 29 e 30, commi 6 e 7 ».*

4. 2.

Governo.

*All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole da: « alla medesima disciplina » sino alla fine del comma con e seguenti: « alle disposizioni della presente legge limitatamente ai dati registrati in una banca di dati o che, all'atto della raccolta o nel corso di una successiva operazione, sono suscettibili di essere registrati in una banca di dati ».*

5. 1.

Governo.

*All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « Il trattamento » aggiungere le seguenti: « e la consultazione ».*

6. 4.

Vignali.

*All'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole da: « se l'ordinamento » fino alla fine del comma.*

6. 2.

Grimaldi.

*All'articolo 6 sopprimere il comma 2.*

6. 3.

Grimaldi.

*All'articolo 6, comma 2, sostituire la parola: chiunque con le seguenti: Il titolare che.*

6. 1.

Governo.

*All'articolo 6 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis. Il cittadino residente nel territorio dello Stato italiano non può detenere banche dati in un altro Stato che non assicuri la medesima legislazione e il trattamento di reciprocità in materia.*

6. 5.

Vignali.

1. Fermo restando il tenore di ciascun articolo, riformulare l'ordine degli articoli da 7 a 26, e la rubrica degli articolo 9 e 10, nel modo seguente:

## CAPO II — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

### Sezione I — Adempimenti.

Art. 7. (Notificazione).

Art. 8. (Responsabile).

### Sezione II — Presupposti del trattamento.

Art. 9. (Requisiti dei dati personali).

Art. 10. (Informazioni al momento della raccolta).

Art. 11. (Consenso).

Art. 12. (Casi di esclusione del consenso).

Art. 13. (Trattamento da parte di soggetti pubblici).

Art. 14. (Cessazione del trattamento dei dati).

Sezione III - Sicurezza dei dati.

Art. 15. (Custodia dei dati).

Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati.

Art. 15-bis. (Incaricati del trattamento).

Art. 16. (Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).

Art. 17. (Divieti di comunicazione e diffusione).

CAPO III - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI.

Art. 18. (Dati sensibili).

Art. 19. (Dati inerenti alla salute e alla vita sessuale).

Art. 20. (Dati relativi all'articolo 686 del codice di procedura penale).

Art. 20-bis (Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista).

Art. 21. (Dati riguardanti persone giuridiche).

Art. 22. (Limiti all'utilizzabilità di dati personali).

Art. 23. (Trasferimento di dati all'estero).

CAPO - DIRITTI DELL'INTERESSATO.

Art. 24. (Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).

Art. 25. (Diritti dell'interessato).

Art. 26. (Limiti nell'esercizio dei diritti).

7. 1.

Governo.

*All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: ed una sola volta inserire le seguenti: , anche a mezzo di lettera raccomandata.*

7. 4.

Il Relatore.

*All'articolo 7, comma 4, lettera h), sostituire le parole: o la residenza con le seguenti: , la residenza o la sede.*

7. 2.

Il Relatore.

*1. All'articolo 7, comma 4, lettera h), sostituire le parole: « o la residenza » con le seguenti: « , la residenza o la sede ».*

7. 3.

Governo.

*Al capo III, sostituire la rubrica con la seguente: « trattamento dei dati personali ». Inoltre, alla sezione I, sostituire la rubrica con la seguente: « raccolta e requisiti dei dati » e all'articolo 9 sostituire la rubrica con la seguente: « Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali ».*

9. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 10, sostituire la rubrica con la seguente: « Informazioni rese al momento della raccolta ».*

10. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 11, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole « e rientra nelle finalità istituzionali dei soggetti ».*

11. 1.

Grimaldi.

*All'articolo 12, comma 1, sostituire l'alinnea: « La comunicazione e la diffusione dei dati personali di cui alle lettere seguenti sono ammesse esclusivamente con il consenso dell'interessato ».*

12. 8.

Vignali.

*All'articolo 12, comma 1, lettera a), sopprimere le parole « da un regolamento ».*

12. 3.

Grimaldi.

*All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera b).*

12. 4.

Grimaldi.

*All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera d).*

12. 5.

Grimaldi.

*All'articolo 12, comma 1, lettera d), aggiungere le parole « e si tratti di dati anonimi ».*

12. 2.

Finocchiaro Fidelbo, De Julio.

*All'articolo 12, comma 1, lettera d), aggiungere, dopo la parola: statistica le seguenti: e non consente il riconoscimento della persona, ovvero il nominativo resta anonimo.*

12. 1.

Vignali.

*All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera e).*

12. 6.

Grimaldi.

*All'articolo 12, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: da parte di persone fisiche e giuridiche.*

12. 9.

Il Relatore.

*All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera g).*

12. 7.

Grimaldi.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC12-2LG-11  
Lire 1000